

Legge regionale 26 luglio 1976 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

Art. 8

(1)(11)

Al fine di assicurare entro il 1 ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili.

(2)

Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive. In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale

(4)(8)

All' acquisizione, distribuzione e messa in opera delle aule mobili o ad elementi componibili, nonché alla costruzione degli edifici previsti dal comma precedente, sono delegate, nel territorio di rispettiva competenza, le Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone.

(5)

Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d' intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l' osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.

A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:

a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;

b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20.

(3)(7)

All' acquisizione delle aule mobili o ad elementi componibili di cui al primo comma, le amministrazioni delegate possono altresì procedere con le modalità di cui allo ultimo comma dell' articolo 10.

(6)

A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l' attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale pari al 5% del costo delle opere stesse.

(9)(10)

Note:

1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 8 da art. 7, primo comma, L. R. 36/1977

2 Primo comma sostituito da art. 16, primo comma, L. R. 48/1976

3 Quinto comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 48/1976

4 Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 36/1977

- 5** Parole sostituite al terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 36/1977
- 6** Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 4, secondo comma, L. R. 36/1977
- 7** Quinto comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 36/1977
- 8** Secondo comma interpretato da art. 8, secondo comma, L. R. 22/1979
- 9** Parole sostituite al settimo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1979
- 10** Integrata la disciplina del settimo comma da art. 9, secondo comma, L. R. 22/1979 nel testo modificato da art. 6, L. R. 35/1983
- 11** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 2, L. R. 40/1996